



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 30 giugno 2021.
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 28 aprile 2023.

Indice generale

TITOLO I – NORME GENERALI.....	3
Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	7
Articolo 4 - Inconferibilità a pubblico servizio dei rifiuti speciali.....	7
Articolo 5 - Soggetto attivo.....	7
Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione.....	8
Articolo 7 - Categorie di utenza.....	10
Articolo 8 - Soggetto passivo.....	11
Articolo 9 - Obbligazione tributaria.....	13
Articolo 10 - Criteri per la determinazione della Tassa rifiuti e del piano finanziario.....	15
Articolo 11 - Tassa giornaliera.....	16
Articolo 12 - Tributo provinciale.....	16
Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati.....	17
TITOLO II - RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI.....	17
Articolo 14 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo.....	17
Articolo 15 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	17
Articolo 16 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....	18
Articolo 17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.....	20
Articolo 18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio.....	20
Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio individuale.....	20
Articolo 20 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....	21
Articolo 21 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta.....	21
Articolo 22 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari.....	21
Articolo 23 - Riduzioni per lavori pubblici.....	22
Articolo 24 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario.....	22
Articolo 25 - Esenzione immobili istituzionali e/o con finalità sociali.....	22
Articolo 26 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni.....	23
TITOLO III - COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI.....	23
Articolo 27 - Dichiarazione.....	23
Articolo 27 bis - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	26
Articolo 28 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento.....	27
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	28
Articolo 29 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	28

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) in conformità con la delibera Arera del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplina la Tassa Rifiuti (nel seguito Tassa Rifiuti) che a partire dal 2023 sarà Tari tributo puntuale avente natura tributaria, in conformità alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014) e sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani).

2. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), secondo quanto disciplinato e regolato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani» ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-quater-quinquies-sexties:

b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D.Lgs. 152/2006;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso;

d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

e) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

- f) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- h) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- i) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del ~~decreto legislativo~~ decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico e alimentare», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) – d bis), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- o) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuo dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);
- p) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- q) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani -e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- r) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

- s) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- t) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- u) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio in modo condiviso tra più utenze;
- v) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- w) «parte fissa della Tassa Rifiuti»: è la quota parte della Tassa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- x) «parte variabile della Tassa Rifiuti»: è la quota parte della Tassa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- y) «centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- z) «centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- aa) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- bb) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza o le utenze aggregate che conferiscano, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- cc) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- dd) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali, gli standard di qualità del servizio e gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio;
- ee) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- ff) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascun utente, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti.

4. In fase sperimentale a partire dal 1° luglio 2023, la quota variabile della tariffa sarà calcolata anche sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta.

5. Il servizio è svolto dal Gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (nel seguito denominata "ATERSIR") di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n.23 (Nome di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Inconferibilità a pubblico servizio dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Articolo 5 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote la Tassa Rifiuti relativamente all'utenza la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. È fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014).

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tassa Rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e/o la presenza di mobili e suppellettili e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. In mancanza del detentore la soggettività passiva è in capo al titolare del diritto reale.

3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

4. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

5. Nel calcolo delle superfici **non sono considerate**:

- a. le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare specifica comunicazione con allegato copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In mancanza della predetta documentazione, sarà assoggettata alla tassa l'intera superficie per tutto l'anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi e sia documentata la contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio, la superficie assoggettabile è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento di seguito indicate:
 - a.i. laboratori di analisi, radiologici, fotografici 30%;
 - a.ii. tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie 30%;
 - a.iii. laboratori artigianali, autofficine meccaniche, elettriche, gommisti e autocarrozzerie 30%;
- b. per le attività con oggettive condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, il funzionario responsabile del tributo, può accordare la riduzione della superficie imponibile, nella misura percentuale corrispondente a quella sopra indicata per l'attività più simile rispetto alla potenziale produttività qualitativa e quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali;

- c. le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area in cui vi è la presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
- d. le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- e. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- f. per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, serre non aperte al pubblico, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica;
- g. per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- h. le aree delle unità immobiliari adibite a culto ammessi nello Stato, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- i. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- j. le superfici di impianti sportivi riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- k. per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tassa rifiuti i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- l. le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- m. le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

6. La Tassa Rifiuti non si applica a:

- a. unità immobiliari non arredate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b. unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- c. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

7. L'esclusione dal pagamento della Tassa Rifiuti, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata dalla dichiarazione di cui all'art. 27. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo in esecuzione di questo articolo, sarà applicata la tassa rifiuti per l'intero anno solare di conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni pecuniarie per infedele dichiarazione.

8. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tassa Rifiuti.

9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tassa Rifiuti o provenienti da aree escluse dalla tassazione ai sensi del presente articolo, la Tassa Rifiuti è applicata a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Articolo 7 - Categorie di utenza.

1. L'utenza domestica di cui alla lettera r) dell'art. 2 è suddivisa, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a. domestica residente: l'utenza domestica residente è occupata dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune;
- b. domestica non residente: l'utenza domestica non residente è occupata da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario.

2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ovvero in base a quanto previsto dal comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013. Le categorie di contribuzione dell'utenza non domestica sono individuate nella deliberazione di approvazione delle tariffe. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi

competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

4. La tariffa applicabile per ciascuna attività è di regola unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività hanno destinazione d'uso diverse. I locali di un complesso immobiliare unitario sono assoggettabili a più tariffe, soltanto se le attività ivi esercitate hanno caratteristiche operative tali per cui assumono rilevanza autonoma e ciascuna di esse è riconducibile ad una specifica categoria di tariffa fra quelle previste dal DPR 158/1999. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi certi.

Articolo 8 - Soggetto passivo

1. La Tassa Rifiuti è dovuta in via principale dall'utente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.

2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:

- a. per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui all'art. 27 comma 1 ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
- b. per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui all'art. 27 comma 1 ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tassa Rifiuti i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della Tassa Rifiuti, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento tributario.

5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tassa Rifiuti rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non

hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tassa Rifiuti rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.

6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tassa Rifiuti rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.

7. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette dell'ospitalità), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tassa Rifiuti è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

8. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tassa Rifiuti per l'utenza domestica.

9. Escluso i casi previsti al comma 8 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tassa Rifiuti prevista per l'utenza domestica.

10. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tassa Rifiuti dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

11. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tassa Rifiuti dovuta per tutti i locali e per le aree scoperte operative.

12. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tassa Rifiuti per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 11, richiedere al Comune di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 27 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

13. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 6, comma 5, lettera c), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

14. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere imputata al

piano economico finanziario e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tassa Rifiuti.

Articolo 9 - Obbligazione tributaria

1. La Tassa rifiuti è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. In via sperimentale, a partire dal 1° luglio 2023, la Tassa Rifiuti sarà calcolata come Tassa Rifiuti Tributo Puntuale calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti urbani residui, conferiti dall'utenza al servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti. La quota puntuale attribuita tramite misurazione del rifiuto conferito agisce sul calcolo della quota variabile della Tassa Rifiuti secondo i criteri e le modalità che verranno definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:

- a) la riduzione della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
- b) il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
- c) il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
- d) il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;
- e) il numero delle vuotature minime delle utenze domestiche aggregate (es. condomini) del contenitore indifferenziato e le relative tariffe;
- f) l'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione/variazione dell'utenza.

3. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tassa Rifiuti, di cui all'art. 6 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione di cui all'art. 27 fermo restando quanto previsto al successivo comma 8.

4. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni sono stabiliti contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI Tributo Puntuale.

5. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Comune, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate

dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore, è tenuto alla consegna.

6. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 5), l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile e da quando sarà attivata la Tassa Rifiuti Tributo Puntuale in relazione agli svuotamenti minimi.

Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 per la sola quota fissa.

7. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Comune. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Comune. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro 60 giorni dalla dichiarazione di cessazione dell'utenza di cui all'art. 27.

8. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata dichiarazione di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

9. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

- a. si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici ;
- b. si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 2 (due) - persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti;
- c. si considera un numero di occupanti pari a 2 (due) per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
- d. si considera un numero di occupanti pari a 2 (due) - per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

10. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno 6 mesi all'anno.

L'abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di degenza o ricovero permanente, purché priva di residenti e a condizione che non risulti locata, si assume come numero degli occupanti una sola unità.

11. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 27. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tassa Rifiuti è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

12. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tassa Rifiuti, quali le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nel primo avviso bonario utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 27 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Criteri per la determinazione della Tassa rifiuti e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tassa Rifiuti tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158/99 ed in via sperimentale a partire dal 1° luglio 2023 sarà applicata la Tassa Rifiuti Tributo puntuale di cui all'art. 9, comma 2.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e validato da ATERSIR e approvato da ARERA e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), tenendo comunque conto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale circa le modalità di articolazione del servizio, ivi compresi i livelli qualitativi attesi.

4. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi incentivanti spettanti ai dipendenti.

Articolo 11 - Tassa giornaliera

1. E' dovuta la tassa giornaliera per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi complessivamente inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Per le occupazioni temporanee la tassa rifiuti per le occupazioni temporanee è già inclusa nel canone unico patrimoniale di cui alla legge 160/2019. Superato tale periodo si rende applicabile la Tassa Rifiuti secondo quanto stabilito all'art. 9.

3. Al fine di garantire un adeguato contributo alla copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, la tassa giornaliera è maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la tassa giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento ai servizi resi nei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 2,00 euro.

8. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 12 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tassa Rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla provincia, sull'importo complessivamente dovuto a titolo di Tassa Rifiuti.

Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati

1. Il Gestore, relativamente ai servizi resi all'utenza trasmette, con la periodicità concordata con il Comune, e comunque in tempo utile all'invio degli avvisi bonari di cui al successivo art. 39, tutte le informazioni ed i dati rilevanti ai fini del calcolo della Tassa Rifiuti dovuta da ciascun utente.

TITOLO II - RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

Articolo 14 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

1. Ai produttori di rifiuti, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della Tassa Rifiuti commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La percentuale di riduzione, applicata a consuntivo mediante compensazione alla prima scadenza utile, è direttamente proporzionale al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione di rifiuti di riferimento individuata dai coefficienti di produzione Kd della categoria tariffaria di appartenenza.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione preventiva redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 31 gennaio. Entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale il riciclo si è verificato la dichiarazione attestante la quantità totale di rifiuti prodotti e avviati al riciclo.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria, si trascrive la definizione di *riciclaggio (riciclo)* dei rifiuti, contenuta nell'art. 183, lettera u) del d.lgs. n. 152 del 2006: *“Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”*. Le operazioni di riciclo sono identificate dai codici R3, R4 e R5 dell'allegato C, parte IV, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

4. Al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, qualora non venisse avviata a riciclo la totalità dei rifiuti urbani, la detrazione massima della parte variabile non potrà essere superiore al 60%.

Articolo 15 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

Articolo 16 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC al Servizio Entrate utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato sul sito internet del comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio del Servizio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune e pubblicato sul sito internet, da presentare tramite PEC o altro strumento in grado di assicurare la certezza e la verificabilità del ricevimento al Servizio Entrate, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente documentati dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, con almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. La Tassa Rifiuti è dovuta nella misura del 20% dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tassa Rifiuti è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. Il tributo dovuto in riferimento al comma 1 è pari al 40% della tariffa per le utenze poste a una distanza superiore a 500 mt dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc) è applicata una riduzione della Tassa Rifiuti del 5% della tariffa variabile.

2. La riduzione di cui ai commi 1 è riconosciuta su richiesta al Comune da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello scaricabile dal sito internet del comune nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e abbia la disponibilità di uno spazio di verde privato di almeno 50 mq ad uso esclusivo dell'immobile soggetto a tassa e nel rispetto del decoro urbano e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Comune/Gestore/altri soggetti da essi incaricati. La riduzione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

3. Il Comune/Gestore/altri soggetti da essi incaricati possono, in qualunque momento, verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

4. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore o altri soggetti incaricati, qualora riscontrino che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione al Comune per la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

5. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Comune entro i termini stabiliti all'art. 27, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

Articolo 20 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, con licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio di attività stagionale, discontinua o ricorrente è applicata una riduzione della Tassa Rifiuti pari al 20%.

Articolo 21 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della Tassa Rifiuti per l'utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso i Centri di Raccolta esclusivamente se dotati di strumenti di misurazione.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, verrà determinata nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 22 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tassa Rifiuti all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tassa Rifiuti all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:

- a. riduzione del 3% della parte variabile della tariffa fino a 20 tonnellate di beni alimentari ceduti;
- b. riduzione del 5% della parte variabile della tariffa fino a 20 tonnellate di beni alimentari ceduti.

5. La riduzione di cui al comma 2, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è applicata a consuntivo a conguaglio sulla prima rata utile.

Articolo 23 - Riduzioni per lavori pubblici

1. Gli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto, in virtù della loro minore attitudine a produrre rifiuti, ad una riduzione della tassa pari al :

- a) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa fra 3 mesi e 6 mesi;
- b) 50% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

Ai fini di cui sopra rientrano nel concetto di "zona preclusa al traffico" l'area o strada in cui, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare. Tali zone verranno appositamente e motivatamente individuate dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta comunale.

I requisiti per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti:

- a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale;
- b) avere la sede operativa, aperta al pubblico, della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso alla clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c) essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti.

L'applicazione dell'agevolazione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i requisiti con apposita istanza al Comune, da presentare entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere e l'agevolazione verrà riconosciuta a consuntivo mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 24 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, oppure se nello stato di famiglia figurano componenti di età inferiore a 36 mesi, comportino un'anomala produzione di rifiuto soggetto a Tassa Rifiuti è previsto un aumento del numero di vuotature gratuite definite ogni anno nella deliberazione di approvazione delle tariffe a partire dall'attivazione della TARI Tributo Puntuale.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente per l'utilizzo di presidi sanitari mentre per la presenza nel nucleo familiare di bambini di età inferiore a 36 mesi è concessa, senza necessità di alcuna richiesta, in base alle evidenze della banca dati dell'anagrafe comunale.

Articolo 25 - Esenzione immobili istituzionali e/o con finalità sociali

1. Sono esentati al pagamento della Tassa Rifiuti i locali e le aree scoperte seguenti:

- a) di proprietà comunale o dal comune detenuti a qualunque titolo, adibiti all'esercizio di funzioni, attività e servizi istituzionali e/o comunque da esso direttamente gestiti;
- b) utilizzati per propria sede o per l'esercizio di attività statutarie dagli enti del terzo settore (ETS) come definiti dal D. Lgs. n. 117/2017. Per le imprese sociali e per le cooperative sociali l'esenzione è limitata ad una superficie massima di 200 mq;
- c) destinati ad asilo nido, regolarmente autorizzati al funzionamento a norma della legge regionale n. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, a scuola materna, a scuola obbligatoria o superiore, di ogni ordine e grado, privati, purché appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. Le predette esenzioni decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione di occupazione di cui all'art. 27.

Articolo 26 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Comune provvede al recupero della Tassa Rifiuti con applicazione della sanzione per omessa dichiarazione di variazione.

3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

4. Le riduzioni di cui al presente titolo, ad eccezione dell'art. 25, non possono, cumulativamente, essere superiori al 60% della Tassa Rifiuti medesima.

TITOLO III - COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Articolo 27 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di dichiarare al Comune l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni entro 90 solari giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. La dichiarazione è redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune.

2. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;

- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente e PEC;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell' art. 6 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega e può essere consegnata presso lo sportello fisico o, allegando fotocopia del documento di identità, a mezzo posta con raccomandata A/R o posta elettronica o PEC (strumento obbligatorio da utilizzare per imprese e professionisti). Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione tramite raccomandata AR la dichiarazione si considera presentata nel giorno di spedizione, se inviata tramite indirizzo di posta elettronica certificata nel giorno indicato nella ricevuta di accettazione e di consegna, se inviata per posta ordinaria nel giorno di ricezione da parte del Comune.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tassa Rifiuti rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente e/o il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.

Se la dichiarazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.

4 bis. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

4 ter. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4 quater. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 4, 4 bis e 4 ter, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 4.

4 quinquies. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

5 Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa Rifiuti hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa Rifiuti.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa Rifiuti.

8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa Rifiuti deve indicarlo nella dichiarazione.

9. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 27 bis - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 27, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi indebitamente addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di informazione e ai reclami il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta, nei termini di 180 giorni, riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 28 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La TARI è un tributo in autoliquidazione e l'utente, per il versamento della Tassa rifiuti, è tenuto ad utilizzare il modello F24 oppure l'apposito bollettino di PAGO PA.

2. Il Comune provvede ad inviare all'utente un avviso bonario con l'indicazione della Tassa Rifiuti dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. L'avviso è spedito al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, l'avviso può essere spedito su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. La Tassa Rifiuti è liquidata in due rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aventi le seguenti scadenze:

- a. **16 luglio:** è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno;
- b. **16 dicembre:** è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio-dicembre.

L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

Per tutte le utenze, l'avviso di pagamento della Tassa Rifiuti è disponibile nell'area personale presente sul portale internet del Comune.

4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

4 bis. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini del precedente comma 3 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal Comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque effettuare il versamento entro il relativo termine di scadenza.

4 ter. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

5. La Tassa Rifiuti non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito alla Tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, la Tassa verrà liquidata nella rata successiva.

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

7. In riferimento ai rimborsi, compensazioni, attività di controllo e sanzioni si rimanda al Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione n. 20/2020.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani.